



COMUNE DI POFI

PROVINCIA DI FROSINONE

cap 03026 - Piazza Municipio, 1 - P.I. 00274730605 - c.c.p. 13139035 - tel. (0775)380013 - Fax 381163

UFFICIO ECONOMICO – FINANZIARIO

protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

OGGETTO: COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE ANNULLAMENTO AUTOMATICO DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO DEI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DI RISCOSSIONE. ESERCIZIO OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO

CON LA PRESENTE SI INVIA, PER QUANTO DI COMPETENZA COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO

Comune di POFI (FR)

Partenza

Prot. N°0000993 del 30-01-2023

Cat. 4 Classe 1



Dott. Giovanni Zomparelli



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE Straordinaria SEDUTA IN Prima CONVOCAZIONE

VERBALE N. 4 DEL 27-01-2023

OGGETTO:	Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197
-----------------	---

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali

Fatto l'appello nominale risultano:

MATTOCCIA ANGELO

SAVARESE MARCO

FRABOTTA PIETRO PAOLO

LUNGHY MASSIMILIANO

HAGOPIAN LINA

FRABOTTA ADRIANO

DE NARDIS ADRIANO

Pres.	Ass.
<i>P</i>	
<i>P</i>	
<i>A</i>	
<i>P</i>	
<i>P</i>	
<i>P</i>	
<i>P</i>	

DE CAROLIS SANDRO

BERARDI AMEDEO

CICCONI TOMMASO

FURTIVO STEFANIA

FRABOTTA MARCO

POLIDORI FRANCESCO

Pres.	Ass.
<i>P</i>	
<i>P</i>	
<i>P</i>	
<i>P</i>	
<i>A</i>	
<i>P</i>	
<i>Totale</i>	
11	2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Marisa Stellato per la redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, LUNGHY MASSIMILIANO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Punto 4

Il Presidente cede la parola al Sindaco che relaziona sull'oggetto della delibera relativa all'approvazione della non adesione allo stralcio delle cartelle esattoriali affidate ad Equitalia per il periodo 2000 -2015 inferiore ai 1000 euro.

Replica il Consigliere Ciccone il quale chiede di che somma si parla visto che verrebbero stralciati solo sanzioni ed interessi.

Replica il Segretario comunale spiegando le modalità di stralcio e l'applicazione della norma sui vari tributi .

Replica il Consigliere Ciccone il quale dice che in un periodo particolare di crisi economica delle famiglie non era il caso di intervenire con questa delibera. Contrarietà a questa decisione.

Replica il Sindaco il quale dice che in verità non ci sono cartelle esattoriali, ma forse potrebbe residuare qualcosa dell'addizionale comunale. Ad ogni modo è stato fatto in maniera precauzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: *“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”*;
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento*

non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;

- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”;*

VISTO il comma 229 dell’articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l’applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;*

PRECISATO

- che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall’anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l’agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate – Riscossione) e non i soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97

CONSIDERATO

- che dalle risultanze contabili disponibili nell’area riservata dell’agente della riscossione “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, emerge che il Comune di Pofi presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all’annullamento parziale;
- che l’ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di

riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;

- che ulteriormente la suddetta misura determinerebbe un pregiudizio agli equilibri finanziari dell'Ente ed effetti negativi sul risultato di amministrazione, solo parzialmente compensabili con la facoltà concessa dal comma 252 dell'art. 1 della L. 197/2022 ;

RITENUTO di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”* ;

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

DATO ATTO del parere favorevole dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Ciccione, Furtivo, Polidori) e astenuti n. 0. espressi nei modi di legge da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
3. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione ed il regolamento esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
5. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione, con voti favorevoli n.8, contrari n. 3 . (Ciccione, Furtivo, Polidori), astenuti n. 0, espressi nei modi e termini di legge dai n. 12 Consiglieri Comunali presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri Proposta Consiglio Comunale n° 1 del 09-01-2023

OGGETTO:	Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la Regolarità Tecnica esprime parere ai sensi dell'art. 49 D.Lgvo 18.08.2000, n. 267: Favorevole
	Data 09-01-2023 Il Responsabile f.to Zomparelli Giovanni <hr/>

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere ai sensi dell'art. 49 D.Lgvo 18.08.2000, n. 267: Favorevole
	Data 09-01-2023 Il Responsabile f.to Zomparelli Giovanni <hr/>

Da "PIERSANTI DANILO" <piersanti.danilo@legalmail.it>

A "comunepofi" <comunepofi@pec.it>

Data giovedì 26 gennaio 2023 - 09:59

INVIO PARERE N 47 ANNULLAMENTO DEBITI FINO A MILLE EURO

Buongiorno, come da voi richiesto vi invio il parere n 47, su annullamento cartelle esattoriali inferiori a mille euro. Vi informo inoltre che il parere da voi richiesto sulla comunicazione del Sindaco del prelievo sul fondo di riserva non e' necessario e ne obbligatorio per legge, quindi non viene rilasciato.

Saluti Dott. Danilo Piersanti.

Allegato(i)

PARERE N 47-signed.pdf (461 KB)

Comune di POFI (FR)

Arrivo

Prot. N°0000863 del 26-01-2023

Cat. 4 Classe 1



COMUNE DI POFI

PROVINCIA DI FROSINONE

IL REVISORE UNICO

PARERE N.47

Oggetto: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art.1, comma 229, della L.29 Dicembre 2022, n.197.

Proposta di Delibera del Consiglio Comunale Ufficio Proponente Segretario comunale N.1 DEL 09.01.2023.

Il Revisore dei Conti, giusta nomina da parte del Consiglio Comunale del Comune di Pofi avvenuta il giorno 17.11.2020 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.11,

Premesso che:

- La L. 29 dicembre 2022, n.197, recante *Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- Le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a 1000 euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: " *Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle Amministrazioni Statali, dalle Agenzie Fiscali e dagli Enti Pubblici Previdenziali*";
- Le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle Amministrazioni Statali, dalle Agenzie Fiscali stabilendo che " *relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale e interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla*

medesima data, a titolo di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n.602;tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”;

- Le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, diverse dal quelle interrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all' articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602;l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento che rimangono dovute”;*

VISTO il comma 229 dall'articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai Comuni la facoltà di neutralizzare l'applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *“Gli Enti Creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 Gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 Gennaio 2023, i medesimi Enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”;*

PRECISATO

- Che per gli agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dell'anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della Legge di Bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l'agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate-Riscossione) e non i soggetti di cui all'art.52 comma 5 lettera b) del D. Lgs.n°446/97

CONSIDERATO

- Che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dall'agente della riscossione “Agenzia delle entrate-Riscossione”, emerge che il Comune di Pofi presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;
- Che l'ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;
- Che ulteriormente la suddetta misura determinerebbe un pregiudizio agli equilibri finanziari dell'Ente ed effetti negativi sul risultato di amministrazione, solo parzialmente compensabili con la facoltà concessa dal comma 252 dell'art.1 della L.197/2022;

RITENUTO di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dall'articolo 1 della L.29 Dicembre 2022, n.197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

VISTO L'art.52 del D. Lgs.15 Dicembre 1997, n.446 che disciplina la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate;

VISTI:

- L'articolo 151 del D. Lgs.18 Agosto 2000, n.267, che fissa al 31 Dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento;
- L'articolo 1, comma 775, della L.29 Dicembre 2022, n.197, il quale differisce al 30 Aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli Enti Locali, ai sensi dell'art.151, comma1, sopra richiamato;

RICHIAMATO altresì l'art.13, comma 15 del D.L 6 Dicembre 2011, n.201, convertito dalla L. 22 Dicembre 2011, n.214, il quale stabilisce che: "*a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 Settembre 1998, n.360.*";

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs.18 Agosto 2000, n.267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

Quindi considerato quanto detto sopra, si esprime parere favorevole

Viterbo, 25 Gennaio 2023

Il Revisore dei Conti

Dott. Danilo Piersanti

Documento Firmato Digitalmente



Firmato digitalmente da:

PIERSANTI DANILO

Firmato il 26/01/2023 09:53

Seriali Certificato:
6076410263846861880165486699448222442

Valido dal 12/01/2021 al 12/01/2024

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Il presente verbale viene così sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to MASSIMILIANO LUNGHU

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Marisa Stellato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune oggi 30 GEN. 2023 e per 15 gg. consecutivi.

Pofi,

30 GEN. 2023

RESP. LE
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Franco Cesare Frabotta

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
POFI,

30 GEN. 2023



IL SEGRETARIO COMUNALE